



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N. 57 DEL 01.07.2014

OGGETTO: Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ex cava ai Ronchi ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV). Gestore: Ditta Geo Nova SpA con sede legale in Via Feltrina 230/232 - Treviso.

Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 41/2009 e ss.mm.ii.

NOTE PER LA TRASPARENZA: A seguito dell'istanza presentata dalla Ditta Geo Nova SpA, si provvede al riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, stabilendo le modalità e le condizioni relative all'attività svolta.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza di rinnovo dell'AIA presentata dalla Ditta con nota del 27.12.2013, acquisita con prot. reg. 6239 del 08.01.2014;
- esiti della riunione istruttoria del 28.03.2014 formalizzati con il verbale trasmesso ai partecipanti con prot. reg. 164415 del 15.04.2014;
- nota, trasmessa dalla Ditta il 03.03.2014 e acquisita con prot. reg. 126079 del 24.03.2014, con cui è stata presentata una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo – ver. 001 del 30.07.2010 rev.002 del 20.02.2014;
- nota inviata con prot. 59097 del 09.06.2014, con cui la Provincia di Treviso ha trasmesso il proprio parere in merito al Piano Finanziario.
- nota di ARPAV n. 64610 del 26.06.2014, con cui sono state trasmesse alcune considerazioni sui controlli ed i monitoraggi previsti nel PMC;

IL DIRETTORE REGIONALE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE

Provvedimenti amministrativi

- (1) **PREMESSO** che con DGRV n. 3304 del 23 ottobre 2007, in recepimento del parere della Commissione regionale VIA n. 166/2007, la Ditta ALLES S.r.l. ha ottenuto – ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 59/2005 - il giudizio di compatibilità ambientale nonché l'approvazione del progetto di discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili denominata ex cava "ai Ronchi" in Comune di Loria (TV) e relativa autorizzazione alla realizzazione.
- (2) **RICHIAMATO** il decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 41 del 30 giugno 2009, con il quale è stata rilasciata alla Ditta ALLES S.p.A. – sulla base del parere della CTRA n. 3252 del 15/07/2004 e di quanto stabilito nella DGRV n. 3304 del 23/10/2007 – l'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva per l'attività prevista dall'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 punto 5.4 per un periodo di cinque anni (ovvero sino al 30/06/2014) subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni indicate in autorizzazione.

- (3) RICHIAMATO il decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 3/2012 con cui è stato modificato il DSR n. 41/2009 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 244 del 2011, relativamente all'illegittimità costituzionale dell'art. 33 comma 2 della LR n. 3 del 2000 limitatamente alle parole "non superiore al venticinque per cento".
- (4) RICHIAMATO il successivo decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 68 del 11.09.2012, con cui, in accoglimento alla richiesta di subentro formulata dalla Ditta GEO NOVA S.p.A. con nota del 29 marzo 2012 (acquisita al prot. reg. n. 150612), l'autorizzazione di cui al DSR n. 41/2009 – di titolarità della società ALLES SpA – è stata volturata a favore della medesima Società richiedente provvedendo al contempo ad apportare le conseguenti modifiche al testo delle prescrizioni n. 1 e 2 del medesimo decreto.
- (5) RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 1362/2013, con cui è stato autorizzato – sulla base dell'allegato parere favorevole della Commissione regionale VIA n. 410 del 08.05.2013 - il conferimento di nuove tipologie di rifiuti.
- (6) RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 2803/2013, con cui sono stati autorizzati - sulla base dell'allegato parere favorevole della Commissione regionale VIA n. 440 del 23.10.2013 ulteriori codici CER riconducibili a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi - e sono state altresì concesse, relativamente ai medesimi rifiuti, alcune deroghe ai limiti di accettabilità previsti dal D.M. 27.09.2010.
- (7) CONSIDERATO il termine di validità definito in cinque anni dal decreto di cui al punto (2).

Istanza di rinnovo e procedimento istruttorio

- (8) VISTA l'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta con nota del 27.12.2013, acquisita con prot. reg. 6239 del 08.01.2014.
- (9) VISTI i documenti agli atti, attestanti gli adempimenti assolti dalla Ditta relativamente al pagamento degli oneri istruttori.
- (10) PRESO ATTO degli esiti della riunione istruttorio del 28.03.2014 di seguito descritti e formalizzati con il verbale trasmesso ai partecipanti con prot. reg. 164415 del 15.04.2014:
- sono state espresse alcune osservazioni riguardo l'ultima versione del PMC (*vedi successiva e specifica sezione delle premesse*);
 - è stato chiesto alla Ditta di presentare una nuova versione del Piano Finanziario e conseguentemente, previo parere favorevole della Provincia e presa d'atto regionale, l'adeguamento delle Garanzie Finanziarie (*vedi successiva e specifica sezione delle premesse*);
 - è stato chiesto alla Ditta di presentare l'attestazione, da parte di un tecnico abilitato, in merito alla conducibilità idraulica dello strato di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti dei lotti già collaudati, come già previsto dalla DGRV 2803/2013;
 - è stata presentata una bozza delle prescrizioni da inserire nel presente decreto.
- (11) VISTA la nota, trasmessa dalla Ditta il 18.04.2014 e acquisita con prot. reg. 177099 del 22.04.2014, con cui è stata presentata l'attestazione, da parte di un tecnico abilitato, in merito alla conducibilità idraulica dello strato di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti dei lotti già collaudati.

(12) VISTA la nota inviata dalla Provincia di Treviso con prot. n. 42613 del 24.04.2014, con cui sono state espresse le osservazioni riferite alla bozza di prescrizioni presentata in occasione della riunione di cui al punto (10).

(13) VISTA la nota inviata da ARPAV con prot. 42103 del 24.04.2014, con cui sono state comunicate alcune precisazioni inerenti gli esiti della riunione di cui al punto (10).

Piano Finanziario e garanzie finanziarie

(14) VISTA la deliberazione n. 2229 del 20 dicembre 2011 con la quale la Giunta regionale ha modificato i criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero rifiuti individuati con la precedente deliberazione n. 2528 del 14 luglio 1999.

(15) PRESO ATTO che con deliberazione n. 1543 del 31 luglio 2012 la Giunta regionale ha sostituito l'Allegato A alla precedente DGRV n. 2229/2011 ed ha altresì approvato uno specifico "Schema di polizza fideiussoria", Allegato B al medesimo provvedimento, da adottarsi in tutto il territorio regionale.

(16) VISTA la DGRV n. 346 del 19 marzo 2013 con la quale la Giunta regionale, sulla base della necessità di alcuni chiarimenti e precisazioni richiesti dalle Province, ha sostituito gli Allegati A e B alla precedente DGRV n. 1543/2012.

(17) PRESO ATTO che l'applicazione dello "Schema di polizza fideiussoria" allegato alla DGRV n. 346/2013 ha trovato una difficile applicazione, con particolare riferimento al punto 7, laddove vengono individuate le fattispecie per le quali l'Ente garantito procede all'escussione della garanzia prestata.

(18) CONSIDERATO che, per le motivazioni di cui sopra, il termine per l'adeguamento delle garanzie finanziarie prima fissato al 21 agosto 2013 è stato spostato, con DGRV n. 1489 del 12 agosto 2013, al 31 gennaio 2014 e, con successiva DGRV n. 14 del 21.01.2014, ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

(19) CONSIDERATO che la stessa deliberazione n. 1489/2013 prevede di riaprire un tavolo di consultazione con le Province, le Associazioni delle imprese che operano nel settore della gestione di rifiuti e con le Associazioni che prestano le garanzie, al fine di risolvere le problematiche sollevate ed addivenire ad una formulazione concertata del succitato Schema di polizza fideiussoria e che i lavori del succitato tavolo sono tuttora in corso.

(20) CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dalle succitate disposizioni regionali, al fine di valutare la congruità delle garanzie finanziarie, il Piano finanziario di cui alla lettera m), comma 1, art. 8 del D. Lgs. n. 36/2003, deve essere aggiornato "in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica".

(21) VISTA la nota, trasmessa dalla Ditta il 14.05.2014 e acquisita con prot. reg. 215019 del 19.05.2014, con cui è stata presentata una versione aggiornata del Piano Finanziario - maggio 2014.

(22) VISTA la nota inviata con prot. 59097 del 09.06.2014, con cui la Provincia di Treviso ha trasmesso il proprio parere in merito al Piano Finanziario di cui al punto (21),

rappresentando che il "Piano Finanziario aprile 2012", già riconosciuto con DGRV n. 1362/2013, costituisce una stima condivisibile dei costi di gestione della discarica, diversamente dall'ultima versione esaminata, in quanto quest'ultima risulta caratterizzata da ribassi, talvolta drastici, dei costi gestionali senza l'adeguato supporto di alcuna argomentazione/documentazione.

(23) VISTE

le conclusioni del parere provinciale di cui al punto (22), in base al quale le garanzie finanziarie debbano essere prodotte secondo gli importi derivanti dal "Piano Finanziario aprile 2012", includendo comunque la possibilità che tali importi possano essere rivisti qualora la ditta Geonova Spa riesca ad argomentare/documentare quanto asserito nel "Piano finanziario - maggio 2014" proposto.

(24) RITENUTO

di condividere quanto espresso dalla Provincia di Treviso e riassunto ai precedenti punti (22) e (23) e di rinviare, pertanto, la presa d'atto del "Piano finanziario - maggio 2014" subordinatamente alla presentazione delle integrazioni/chiarimenti citati ed agli esiti della relativa istruttoria.

(25) CONSIDERATO

che, come evidenziato dalla Provincia di Treviso da ultimo nella nota n. 67141 del 27.06.2014, relativamente ai due lotti in esercizio, sono state presentate dal Gestore e formalmente accettate dalla medesima Provincia, le seguenti garanzie finanziarie:

> Gestione operativa - Piano Finanziario 2007 = € 4.962.720 (non ivato)
di cui il 39,95% x lotti 1 e 2 = € 1.982.787
e il 60% x ISO 14001 = € 1.189.672
importo ivato (21%) della garanzia prestata = € 1.439.503
con scadenza e validità al 30.06.2016

> Ricomposizione - Piano Finanziario 2007 = € 3.453.986 (non ivato)
di cui il 39,95% x lotti 1 e 2 = € 1.379.993
e il 60% x ISO 14001 = € 827.996
importo ivato (21%) della garanzia prestata = € 1.001.875
con scadenza e validità al 30.06.2016

> Gestione Post operativa - Piano Finanziario 2007 = € 5.212.000 (non ivato)
di cui il 39,95% x lotti 1 e 2 = € 2.082.383
e il 60% x ISO 14001 = € 1.249.430
importo non ivato della garanzia prestata = € 1.250.000
con scadenza al 22.10.2017 e validità al 31.12.2044

(26) PRESO ATTO

che, nella medesima nota di cui sopra, la Provincia di Treviso fornisce le indicazioni per il corretto adeguamento delle polizze in essere da effettuarsi in occasione del rinnovo dell'AIA di cui al presente provvedimento. In particolare prevede quanto segue:

- la scadenza e la validità delle n. 3 garanzie vigenti;
- l'importo su cui calcolare l'ammontare della garanzia per la "Gestione operativa" da prestare, definito sulla base dei costi indicati nel "Piano Finanziario 2012", che aumenta ad € 5.292.000 (non ivato);
- regolarizzazione dell'importo della garanzia della "Gestione post operativa" prestata, con l'aggiunta dell'IVA vigente nonché il perfezionamento del punto 7. delle premesse, nella 4^a riga dopo la parola "autorizzazioni", della dicitura "e loro successive modificazioni" (conformemente all'Allegato A della D.G.R.V. n. 346/2013).

(27) RITENUTO

di far proprie le considerazioni di cui alla nota della Provincia di Treviso n. 67141 del 27.06.2014 e di prescrivere, pertanto, alla società Geo Nova S.p.A. di presentare alla medesima Provincia:

- entro e non oltre **30 giorni** dalla notifica del presente provvedimento, salvo motivata proroga concessa dall'Ente garantito, apposite appendici alle polizze in essere, (ovvero nuove polizze in sostituzione delle precedenti), adeguandone gli importi secondo quanto previsto al precedente punto (26); tali appendici (o nuove polizze) dovranno esplicitamente estendere la validità delle garanzie prestate al rispetto delle prescrizioni stabilite con il presente provvedimento e prevedere una scadenza delle stesse almeno fino al 30.06.2017, con estensione della loro validità per i successivi 2 anni, così come previsto dalla DGRV n. 2229/2011 e ss.mm.ii.
- entro il **31 luglio 2014**, fatto salvo il diverso termine di adeguamento oggetto di eventuale ed ulteriore provvedimento generale di modifica della DGRV 2229/2011 e ss.mm.ii., la garanzia finanziaria relativa alla gestione post - operativa, conforme al testo dello Schema della Polizza fideiussoria allegato alla DGRV n. 346/2013, come eventualmente modificato sulla base degli esiti del tavolo di consultazione istituito dalla DGRV n. 1489/2013.

Realizzazione ed esercizio della discarica

(28) VISTO

quanto previsto dal progetto approvato con la DGR n. 3304/2007 di cui al punto (1) relativamente ai tempi e alle modalità di riempimento dei lotti e di completamento della copertura finale.

(29) VISTO

il Piano Finanziario – aprile 2012, riconosciuto con DGRV n. 1362/2013, il quale modifica significativamente le previsioni inerenti la durata della gestione operativa portandola da sei a undici anni.

(30) VISTA

la nota n. 143/2008 del 01.07.2008 (prot. reg. 353114 del 07.07.2008) con la quale la ditta Geo Nova Spa ha trasmesso il collaudo funzionale della discarica in oggetto relativamente ai lotti n. 1 e 2, comunicando, conseguentemente, l'inizio dei conferimenti.

(31) RITENUTO

di fissare, pertanto, al 31.12.2019, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della volumetria residua e quindi per la fine dei conferimenti.

(32) RITENUTO

di fissare, inoltre, al 31.12.2020, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della copertura finale della discarica.

(33) RITENUTO

che tale copertura finale, per quanto possibile, dovrà essere realizzata per stralci, in funzione dell'avanzamento del riempimento del bacino, così come previsto dal Piano di Ripristino Ambientale allegato al progetto approvato.

(34) RITENUTO

di stabilire che entro sessanta giorni dal completamento della copertura finale il Gestore, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso Gestore, è tenuto a presentare a Regione, Provincia ed ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Loria la seguente documentazione:

- a) il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000;

- b) relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale.

Piano di monitoraggio e controllo

- (35) VISTO quanto disposto con DGRV n. 2803/2013, relativamente al Piano di Monitoraggio e Controllo, al punto 9 dell'allegato Parere VIA n. 440/2013.
- (36) VISTA la nota, trasmessa dalla Ditta il 03.03.2014 e acquisita con prot. reg. 126079 del 24.03.2014, con cui è stata presentata una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo – ver. 001 del 30.07.2010 rev.002 del 20.02.2014.
- (37) VISTE le osservazioni espresse dalla Provincia di Treviso sul PMC di cui al punto (36) durante la riunione istruttoria del 28.03.2014 - punto (10) - come di seguito riportate:
- a) nella tabella 2.5.1. a pag. 106 manca il parametro fluoruri;
- b) nella tabella 2.5.2. a pag. 106 mancano i parametri Bario Molibdeno Antimonio e Selenio, che pure erano stati già proposti dalla Ditta nella propria integrazione del 13 dicembre 2013.
- (38) VISTA la nota di ARPAV n. 64610 del 26.06.2014, con cui sono state comunicate alcune considerazioni in merito alle modalità di effettuazione delle verifiche in loco dei rifiuti, tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'incontro istruttoria di cui al punto (10) e di quanto contenuto nel PMC di cui al punto (36).
- (39) RITENUTO di far proprie le considerazioni di cui ai precedenti punti (37) e (38), prevedendo l'obbligo per il Gestore di attenersi, per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali, al Piano di Monitoraggio e Controllo - ver. 001 del 30.07.10 rev. 002 del 20.02.14, acquisito con prot. reg. 126079 del 24.03.2014, così come integrato e/o modificato dalle indicazioni riportate nella prescrizione 51 del dispositivo. Si evidenzia, in particolare, che le tipologie di rifiuti da sottoporre alla verifica dell'Indice di Respirazione Dinamico e Potenziale ai sensi della DGRV n. 2254/2008 sono state individuate sulla base di quanto già previsto per altre discariche per rifiuti non putrescibili soggette ad AIA regionale.
- (40) RITENUTO che, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta debba presentare una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo che recepisca quanto prescritto al punto (39).

Conclusioni

- (41) CONSIDERATO che il titolo III bis della parte II del D. Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 2, comma 24, del D. Lgs. n. 128/2010, è stato recentemente modificato dal D. Lgs. n. 46 del 4.03.2014.
- (42) PRESO ATTO in particolare che anche l'art. 29 – octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, rubricato come "Rinnovo e Riesame", è stato profondamente modificato prevedendo nuove modalità per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con relative nuove tempistiche.
- (43) CONSIDERATO al riguardo che, ai sensi del novellato art. 29 – octies, il riesame con valenza, anche in

termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

(44) **CONSIDERATO** inoltre che il termine di cui alla precedente lettera b) è esteso a dodici anni, ai sensi del comma 9 del medesimo art. 29 – octies, nel caso di “un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001”.

(45) **PRESO ATTO** che la Ditta in oggetto risulta essere certificata UNI EN ISO 14001:2004 con attestazione n. EMS-116/S, rilasciata dall'Istituto RINA Services S.p.A. Via Corsica 12 – Genova, in prima emissione, in data 25.05.2001, ed in emissione corrente, in data 24.05.2013, con validità fino al 21.05.2016 (attestazione trasmessa dal Gestore in allegato all'istanza di rinnovo dell'AIA).

(46) **RITENUTO** alla luce di tutto quanto sopra riportato, di rinnovare con il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per anni 12 (dodici) l'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili denominata ex cava “ai Ronchi” in Comune di Loria (TV) e rilasciata con il precedente DSRA n. 41/2009 e ss.mm.ii., per l'attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Riferimenti normativi

- (47) **VISTE** le L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e la L.R. n. 26/2007.
- (48) **VISTO** il D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010.
- (49) **VISTO** il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014.
- (50) **VISTA** la DGR n. 2254/2008.
- (51) **VISTA** la DGR n. 242/2010 e la DGR 863/2012.
- (52) **VISTE** la DGR n. 2229/2011 e ss.mm.ii.
- (53) **VISTE** la DGR n. 1362/2013 e la DGR n. 2803/2013.

DECRETA

Intestazione e termini dell'autorizzazione

1. Alla Ditta GEO NOVA S.p.A. (C.F./P.IVA: 03042400246) con sede legale a Treviso, via Feltrina, 230/232, è rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con DSR n. 41/2009 e ss. mm. e ii., relativa alla discarica denominata “ex cava ai Ronchi”, per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in via Colombara

in Comune di Loria (TV), e catastalmente censita ai mappali 106, 108, 109, 110, 111, 117, 118, 119, 153, 154, 155, 156, 162, 163, 191 del foglio 16 del censuario del Comune di Loria, per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato I al D.lgs. n. 59/05 (ora Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. n. 128/2010).

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'adeguamento delle garanzie finanziarie con le modalità e le tempistiche previste al successivo punto 6.

2. La Ditta GEO NOVA S.p.A. è gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
3. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD.Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del presente atto, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2004.
 - a) In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall'emanazione del presente provvedimento.
 - b) Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e ad ARPAV-DAP Treviso, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.
 - c) Il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
4. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quarter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 210 del D.lgs. 152/2006 (per l'operazione D1 dell'Allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006), nonché delle funzionali operazioni di stoccaggio (D15) come specificate al punto 31.

Piano finanziario e garanzie finanziarie

5. Per quanto riguarda gli aspetti economico - finanziari, si conferma come vigente il Piano Finanziario - aprile 2012 riconosciuto con DGRV n. 1362/2013.
6. Il Gestore è tenuto a presentare alla Provincia di Treviso:
 - entro e non oltre **30 giorni** dalla notifica del presente provvedimento, salvo motivata proroga concessa dall'Ente garantito, apposite appendici alle polizze in essere, (ovvero nuove polizze in sostituzione delle precedenti), adeguandone gli importi secondo quanto previsto al punto (26) delle premesse; tali appendici (o nuove polizze) dovranno esplicitamente estendere la validità delle garanzie prestate al rispetto delle prescrizioni stabilite con il presente provvedimento e prevedere una scadenza delle stesse almeno fino al 30.06.2017, con estensione della loro validità per i successivi 2 anni, così come previsto dalla DGRV n. 2229/2011 e ss.mm.ii.
 - entro il **31 luglio 2014**, fatto salvo il diverso termine di adeguamento oggetto di eventuale ed ulteriore provvedimento generale di modifica della DGRV 2229/2011 e ss.mm.ii., la garanzia finanziaria relativa alla gestione post - operativa, conforme al testo dello Schema della Polizza fideiussoria allegato alla DGRV n. 346/2013, come eventualmente modificato sulla base degli esiti del tavolo di consultazione istituito dalla DGRV n. 1489/2013.

7. L'importo delle garanzie finanziarie prestate potrà essere ricalcolato su istanza del soggetto interessato, corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese effettuate, purché quest'ultime siano complessivamente congruenti – relativamente al periodo considerato – con quelle previste dal Piano finanziario vigente.
8. Una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, ai sensi di quanto disposto con DGRV n. 2229/2011 e ss.mm.ii., sarà trattenuta, come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), del D. Lgs. n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo (data di passaggio in gestione post – operativa mediante apposito provvedimento dell'Autorità competente).
9. Una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire per la fase di gestione post operativa, ai sensi di quanto disposto con DGRV n. 2229/2011 e ss.mm.ii., potrà essere trattenuta – successivamente alla scadenza del periodo di post gestione e salvo che non sia possibile dimostrare entro la medesima data che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente - fino alla conclusione di un periodo di monitoraggio atto a dimostrare, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del D.lgs. n. 36/2003, che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente. La durata e le modalità di tale monitoraggio dovranno essere concordate con Provincia ed ARPAV. Gli esiti favorevoli di tale monitoraggio, qualora confermati dalla Provincia con l'avvalimento di ARPAV, permetterà alla stessa di dichiarare cessata la gestione post-operativa e pertanto anche la restituzione di quanto ancora garantito.
10. Nel caso in cui le garanzie finanziarie prestate abbiano una durata inferiore a quella di validità del presente provvedimento (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalle medesime polizze, pena la sospensione dell'Autorizzazione.
11. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, il Gestore è tenuto - entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 3 lettera c) e salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la riduzione del 40 % prevista dalla DGRV n. 2229/2011 e ss.mm.ii.

Realizzazione ed esercizio della discarica

12. Per quanto riguarda le modalità realizzative dell'impianto di discarica, ivi compresi i lavori di ricomposizione ambientale finale, la ditta dovrà attenersi al progetto approvato con DGRV n. 3304/2007 e dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni, come già disciplinato dalla stessa delibera regionale.
 - a) Deve essere prevista la posa di un geotessile (tessuto non tessuto) nello strato di impermeabilizzazione sia delle scarpate che del fondo della discarica a protezione del telo in HDPE (sia sopra che sotto allo stesso).
 - b) Nello strato di impermeabilizzazione di fondo della discarica dovrà essere posata una georete tra lo strato di sabbia e quello di ghiaia.
 - c) Lo strato di argilla, di copertura superficiale finale, dovrà avere un coefficiente di permeabilità dell'argilla non inferiore a 10^{-8} m/s ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003.
 - d) Per quanto riguarda lo scarico delle acque di ruscellamento sul capping della discarica dovrà avvenire, previo accordo con il Consorzio di Bonifica, in acque superficiali. Solo a fronte di evidenti impossibilità tecniche, si potrà ricorrere all'utilizzo di pozzi perdenti ubicati lungo il perimetro della discarica, adibiti allo smaltimento delle acque di ruscellamento. In tal caso, il numero di tali pozzi perdenti, dovrà essere portato dai 4 previsti in progetto ad almeno 6.
 - e) L'impianto di lavaggio degli pneumatici dovrà essere a completo ricircolo dell'acqua senza nessun tipo di scarico e con lo smaltimento dei fanghi di risulta effettuato ai sensi del D.Lgs 152/06.

13. Come già prescritto dalla DGRV n. 2803/2013, l'argilla che verrà utilizzata per la realizzazione dei futuri lotti, dovrà avere le stesse caratteristiche di permeabilità prese a riferimento nell'elaborazione dell'analisi di rischio presentata a supporto dell'istanza di deroghe ($K \leq 4 \times 10^{-11}$ m/s), al fine di mantenere le stesse garanzie verificate mediante la medesima analisi.
14. Nei lotti non ancora collaudati la verifica del valore di permeabilità dell'argilla utilizzata per l'impermeabilizzazione del fondo della discarica dovrà essere effettuata mediante un campionamento almeno ogni 1.000 m² di superficie (per strato omogeneo dello spessore massimo di 1,5 m) e le metodiche di campionamento ed analisi dovranno essere le stesse già adottate nell'ambito del collaudo dei lotti già autorizzati. Dovranno inoltre essere verificate le caratteristiche granulometriche e le caratteristiche di plasticità previste dal progetto, ovvero riconosciute nell'ambito dei collaudi dei lotti attualmente in gestione (lotti 1 e 2). Il collaudo dovrà altresì esplicitare che l'intera filiera di certificazione dei valori di conducibilità (numero ed ubicazione dei punti di campionamento, modalità di campionamento e verifica analitica) rappresenti l'intero volume delle argille costituenti il fondo e le pareti della discarica o del lotto considerato e certifichi il nuovo valore reale di K, assunto a garanzia della tenuta idraulica del fondo.
15. Il collaudo relativo alla realizzazione dei lotti, nonché alla copertura finale e ripristino ambientale, dovranno avvenire in corso d'opera. Al riguardo dovrà essere data comunicazione agli Enti della data di inizio lavori e del nominativo del relativo collaudatore dei lavori di realizzazione e chiusura per ogni lotto funzionale e dei lavori di ripristino ambientale dell'impianto.
16. Con il presente provvedimento è autorizzato l'esercizio ordinario dei lotti 1 e 2 della discarica di cui trattasi, già collaudati. L'avvio dei conferimenti di rifiuti nei lotti n. 3, 4, 5, 6 non ancora collaudati potrà avvenire in esercizio provvisorio previo invio alla Regione del Veneto, alla Provincia di Treviso, ad ARPAV ed al Comune di Loria della seguente documentazione:
- dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato (anche per singoli lotti);
 - certificato di collaudo delle opere (anche per singoli lotti);
 - la documentazione prodotta a seguito dei controlli effettuati dopo l'attivazione del Piano di Monitoraggio e controllo (PMC) e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase;
 - documentazione attestante la prestazione alla Provincia di Treviso delle garanzie finanziarie previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. in conformità alla DGRV n. 2229/2011 e ss.mm.ii. (anche per singoli lotti).
17. L'esercizio ordinario di ogni singolo lotto è subordinato alle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo (ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 33/85 e ss.mm.ii.), poste in essere dalla Provincia di Treviso con l'avvalimento di ARPAV, che dovranno essere trasmesse alla Regione entro i termini previsti dalla DGRV n. 2794/2010.
18. E' fissato al **31.12.2019**, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della volumetria residua e quindi per la fine dei conferimenti dei rifiuti in discarica.
19. E' fissato al **31.12.2020**, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della copertura finale della discarica.
- Tale copertura finale, per quanto possibile, dovrà essere realizzata per stralci, in funzione dell'avanzamento del riempimento del bacino, così come previsto dal Piano di Ripristino Ambientale allegato al progetto approvato.

20. Entro **sessanta giorni** dal completamento della copertura finale il Gestore, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso Gestore, è tenuto a presentare a Regione, Provincia ed ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Loria la seguente documentazione:

- a) il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000;
- b) relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale.

Rifiuti conferibili

21. I rifiuti conferibili in discarica sono i rifiuti non pericolosi e pericolosi stabili e non reattivi a prevalente matrice inorganica e non putrescibile identificati, mediante codifica C.E.R. con relativa descrizione merceologica, nell'**ALLEGATO A** al presente decreto.

22. Il volume di rifiuti complessivamente conferibili presso la discarica è di 953.000 m³ in conformità al progetto approvato con DGRV n. 3304/2007. Il volume residuo disponibile aggiornato al 31.12.2013 risulta essere di 788.165 m³.

23. Come stabilito con DGRV 2803/2013, per i rifiuti identificati dai codici CER 17.05.03* – 19.03.04* – 19.03.06* – 19.13.01*, è concessa – ai sensi dell'art. 10 del DM 27.09.2010 - deroga alle concentrazioni limite previste nell'eluato dalla tabella 5a del medesimo DM nella seguente misura:

Parametro	Limite previsto dalla tab. 5a del D.M. 27.09.2010 (mg/l)	Massima concentrazione concessa in deroga (mg/l)
Arsenico	0,2	0,6
Bario	10	30
Cadmio	0,1	0,3
Cromo totale	1	3
Rame	5	15
Mercurio	0,02	0,06
Molibdeno	1	3
Nichel	1	3
Piombo	1	3
Antimonio	0,07	0,21
Selenio	0,05	0,15
Zinco	5	15
Fluoruri	15	45
TDS(*)	6.000	18.000

(*) quale parametro sostitutivo di cloruri e solfati così come indicato dal D.M. 27.09.2010 e dall'all. A alla DGRV n. 1838/2007.

24. Relativamente ai codici CER di rifiuti autorizzati, diversi da quelli citati al precedente punto 23, dovranno essere rispettati i limiti di accettabilità previsti in Tabella 5a dell'art.6 del DM 27.09.2010.

25. Dovrà essere effettuata la verifica del parametro ANC (Capacità di Neutralizzazione degli Acidi) per i rifiuti identificati dai codici CER 17.05.03* – 19.03.04* – 19.03.06* – 19.13.01*, secondo le modalità e le tempistiche del protocollo tecnico – analitico allegato al Piano di Monitoraggio e Controllo.

26. La Ditta è autorizzata ad utilizzare, per la verifica dei valori dell'eluato di tutte le tipologie di rifiuti in ingresso, il parametro TDS invece dei parametri solfati e cloruri.
27. La verifica della non putrescibilità dei rifiuti conferiti dovrà essere effettuata secondo le modalità ed i criteri previsti dalla D.G.R. n. 2254 dell'8 agosto 2008; sarà cura del Tecnico Responsabile dell'impianto individuare specifiche modalità di controllo al fine di garantire il rispetto del limite previsto per l'IRDP individuato con la medesima deliberazione.
28. Al fine di omogeneizzare le procedure nelle discariche delle province del Veneto, per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche le verifiche analitiche di conformità devono essere effettuate di norma ogni 1.000 m³ conferiti, e comunque con frequenza non superiore a 1 anno. Diversamente, per i rifiuti non generati regolarmente dovranno essere determinate le caratteristiche di ogni lotto in conformità a quanto previsto all'All. 1 punto 3, lett. b) del DM 27/09/2010.
- Gestione della discarica
29. L'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'articolo 177, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dal D.lgs. n. 36/2003, secondo quanto previsto nel Piano di Gestione Operativa e nel Piano di Gestione Post Operativa approvati con la DGRV n. 3304 del 23/10/2007 e secondo le prescrizioni di cui alla presente Autorizzazione.
30. Sui registri di carico e scarico deve essere effettuata apposita annotazione circa la provenienza del rifiuto.
31. Al fine di consentire le opportune ed eventuali indagini di approfondimento individuate dal tecnico responsabile di impianto i rifiuti conferiti, ove necessario, potranno essere temporaneamente stoccati (D15) nell'apposita area dedicata come individuata nella planimetria allegata al PMC Ver. 001 del 30.07.2010 Rev 001 del 20/09/2011; eventuali variazioni di tale area dovranno essere comunicate all'Autorità competente così come previsto dal'art. 29 – nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
32. Lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L'accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità.
33. Il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30°.
34. Le fasi di riempimento dovranno procedere per celle di ampiezza tale che siano tecnicamente ed economicamente asportabili nel caso di conferimento di rifiuti non conformi.
35. Si dovrà procedere al conferimento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato.
36. Nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppano gas pericolosi, biogas od odori molesti, l'allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore.
37. Dovrà essere evitato, in qualsiasi situazione, il trasporto eolico dei rifiuti.
38. Deve essere evitato ogni spanto del rifiuto al di fuori delle vasche del lotto in esercizio.

39. Deve essere esclusa la possibilità di tracimazione delle acque meteoriche venute a contatto con i rifiuti nei fossati di sgrondo interni alla discarica. Nel caso di un possibile rischio di tale evento, le acque presenti all'interno del lotto in esercizio dovranno essere smaltite presso idonei impianti di trattamento, fino al ripristino di un opportuno margine di sicurezza.
40. Il battente di percolato nei pozzi della discarica di cui trattasi dovrà essere mantenuto al livello minimo compatibile con le pompe esistenti, e comunque non deve di norma superare 1,0 m dal fondo della discarica.
41. Il percolato prodotto dal corpo discarica potrà essere depositato presso gli appositi serbatoi, in attesa di essere avviato ad impianti di trattamento autorizzati.
42. Dovrà essere effettuata la copertura giornaliera dei materiali volatili o soggetti a dispersione eolica. Tale copertura potrà essere effettuata con materiale inerte o con altri rifiuti che non rilascino polveri e non procurino molestie per l'ambiente, e comunque nel rispetto del piano di gestione operativa approvato.
43. A completamento della volumetria di ogni lotto (o sub lotto), o in caso di interruzione prolungata dell'esercizio dovrà essere prevista idonea copertura anche provvisoria ma completa dei rifiuti.
44. La viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiano a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica.
45. Dovranno essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro.
46. Dovrà essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza dovrà essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza.
47. L'area di discarica deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato.
48. La gestione post-operativa della discarica dovrà avvenire per un periodo di almeno trenta anni ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs. n.36/2003.
49. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la ditta dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000.
50. La ditta dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata:
 - a) ai sensi dell'art.12, comma 2, del D.Lgs n.36/2003, la procedura di chiusura della discarica può essere attuata, anche per lotti, solo dopo verifica della conformità della morfologia della discarica stessa ed in particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista dal progetto approvato;
 - b) ai sensi del comma 3 della medesima disposizione di legge, la discarica è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorità competente ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura;

- c) all'autorità competente è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fideiussoria;
- d) anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente;

Monitoraggio e controllo

51. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali Geo Nova S.p.a. dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo - ver. 001 del 30.07.10 rev. 002 del 20.02.14, acquisito con prot. reg. 126079 del 24.03.2014, così come integrato e/o modificato dalle seguenti prescrizioni:

- a) Nella tabella 2.5.1. a pag. 106 deve essere inserito il parametro fluoruri.
- b) Nella tabella 2.5.2. a pag. 106 devono essere inseriti i parametri Bario Molibdeno Antimonio e Selenio.
- c) Le procedure operative relative alle prove sul parametro ANC, da effettuarsi per ogni produttore e per ogni CER, devono essere eliminate dal par. 2.2.1 del PMC e riportate unicamente nel "protocollo tecnico analitico di verifica del parametro ANC" allegato al PMC.
- d) Le frequenze di controllo sui rifiuti, di cui alla prescrizione n. 28 del presente decreto, dovranno essere indicate nella tabella 1.1.2.1 del PMC coerentemente con quanto indicato al paragrafo 2.2.1.
- e) Le verifiche analitiche per la conformità dei rifiuti dovranno in ogni caso comprendere almeno il test di cessione, la determinazione della sostanza secca, parametri che dovranno essere aggiunti a quelli indicati in tabella 1.1.2 per tutti i rifiuti; per i rifiuti identificati dai codici CER 17.05.03* - 19.03.04* - 19.03.06* - 19.13.01* dovrà essere aggiunto anche il parametro TOC.
- f) Riguardo la verifica in loco, i campionamenti previsti dall'art. 4, co. 4 del DM 27.09.2010 dovranno essere effettuati con frequenza almeno semestrale - e comunque ogni 3.000 t - su tutti i rifiuti conferiti in discarica, per ciascun CER e per ciascun produttore. Tale aspetto dovrà essere specificato nel paragrafo 2.2.3 e nella tabella 1.1.2.1 limitatamente al campionamento e conservazione del campione.
- g) Con riferimento alle verifiche di cui al precedente punto f) ogni mese deve essere inviata ad ARPAV la lista dei campioni effettuati e conservati presso la discarica.
- h) Nel paragrafo 2.5.2 "Analisi acque di falda" va esplicitato che le valutazioni degli esiti analitici devono essere effettuate anche alla luce dei parametri utilizzati nell'analisi di rischio per il rilascio delle deroghe concesse ai sensi dell'art. 10 del DM 27/09/2010 come già previsto per il percolato. Le citate valutazioni per le matrici acqua di falda e percolato devono essere evidenziate in uno specifico paragrafo delle relazioni periodiche previste dal PMC; eventuali trend di aumento dei citati parametri o superamenti rispetto ai valori utilizzati nell'AdR dovranno essere comunicati all'Autorità Competente con una specifica nota.
- i) I rifiuti di cui ai codici CER riportati nella seguente tabella A) devono essere sottoposti a verifica di putrescibilità mediante determinazione dell'IRDP in conformità alla DGRV n. 2254/2008 con le medesime frequenze delle verifiche di conformità di cui all'art. 3 del DM 27.09.2010; sui rifiuti di cui ai codici CER riportati nella seguente tabella B) la verifica di putrescibilità va effettuata qualora sulla base delle informazioni fornite dal produttore in fase di caratterizzazione non possa essere esclusa l'insorgenza di fenomeni di putrescibilità: la documentazione a supporto della scelta di non effettuare la verifica di putrescibilità deve essere conservata presso l'impianto a disposizione degli Enti di controllo e dovrà essere comprensiva di uno specifico nulla osta del soggetto responsabile dell'esecuzione del PMC, il quale dovrà anche dare evidenza di tali casistiche nelle relazioni periodiche previste dal piano:

Tabella A)

CER	DESCRIZIONE
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quelli di cui alla voce 17 05 05
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico - fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia

Tabella B)

CER	DESCRIZIONE
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose (limitatamente alla frazione terreno)
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

j) Le verifiche di cui al precedente punto i) dovranno essere inserite nella tabella 1.1.2 del PMC.

52. Entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento la Ditta dovrà presentare una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo che recepisca quanto prescritto al punto 51; in tale occasione dovrà essere specificato se la seconda riga presente nella tabella 1.1.2.1 contenga le verifiche di conformità (in questo caso dovrà essere riformulata coerentemente a quanto previsto alle lettere d) ed e) del precedente punto 51 oppure se trattasi di analisi supplementari in loco aggiuntive di quelle relative alla verifica di conformità.
53. La Ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia e del Dipartimento ARPAV competenti per territorio.
54. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del/i soggetto/i responsabile/i dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
55. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e nelle more della predisposizione da parte della Regione del piano d'ispezione ambientale e della valutazione sistematica sui rischi ambientali delle installazioni assoggettate ad AIA, l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore - due controlli integrati (amministrativo, tecnico, gestionale) ogni sei anni, di cui uno completo delle verifiche analitiche individuate nel PMC.
56. Ai sensi dell'art. 29 – decies, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del decreto medesimo.

57. Fermo restando l'obbligo per il Responsabile del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'invio delle relazioni periodiche previste dal medesimo Piano, il Gestore deve provvedere entro il **28 febbraio** di ogni anno, durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica, ad inviare alla Provincia, all'ARPAV e alla Regione Veneto una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di monitoraggio e controllo, controlli effettuati sia in fase operativa che in fase post operativa, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 36/2003. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteorologici per eseguire un bilancio idrico dello stesso.
58. Ai sensi della DGRV n. 242/2010, i dati inerenti i monitoraggi ambientali previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere forniti agli Enti anche in formato elaborabile (foglio di calcolo o similare).
59. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia ed ARPAV, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
60. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Loria (DPCM 14 novembre 1997).

Disposizioni finali

61. Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
62. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
63. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Geo Nova S.p.a. con sede legale a Treviso, via Feltrina, 230/232, al Comune di Loria, alla Provincia di Treviso, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Treviso ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
64. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

dott. Alessandro Benassi

Attesto che la presente copia, composta
di n° 20 pg / 10 fogli, è conforme
all'originale conservato agli atti.


FIRMATO

Venezia, 01/07/2014

IL DIRIGENTE REGIONALE

Ing. Roberto Morandi

Rlo





Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ex cava ai Ronchi ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV). Gestore: Ditta Geo Nova SpA con sede legale in Via Feltrina 230/232 - Treviso.

Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 41/2009 e ss.mm.ii.

ELENCO CODICI CER RIFIUTI AUTORIZZATI




Tabella 1 – Rifiuti non pericolosi

CER	DESCRIZIONE
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
05 01 10	fanghi prodotti dal tratt. in loco degli effluenti, div da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alle voce 06 03 15
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, div. da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10	scaglie di laminazione
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 09 03	scorie di fusione
10 09 08	forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 01 11
10 10 03	scorie di fusione
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 11 05	polveri e particolato
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico).
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
16 01 19	Plastica
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 05 04	terre e rocce, diverse da quelli di cui alla voce 17.05.03*
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quelli di cui alla voce 17 05 05
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico - fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 12 04	plastica e gomma
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

Tabella 2 – Rifiuti pericolosi stabili e non reattivi

CER	Descrizione
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose (limitatamente alla frazione terreno)